



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Catania

Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg:

dott. Vera Marletta Presidente relatore

dott. Milena Aucelluzzo Giudice

dott. Fabio Salvatore Mangano Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8848/2025 R.G. promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio degli avv. SANTANGELI FABIO, PARISI PIERPAOLO e SPITALERI MARCO ; elettivamente domiciliato in corso Italia 171 Catania, presso lo studio del difensore avv. SANTANGELI FABIO.

ATTORE

contro:

Controparte_1

[...] (C.F. P.IVA_2), con il patrocinio dell'avv. DI PAOLA DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA ETNEA 289 CATANIA presso il difensore avv. DI PAOLA DAVIDE

CONVENUTO

Rimessa in decisione all'udienza del 14 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza

Motivi della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 1.8.2025, il *Parte_1* [...] conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale, Sezione specializzata materia di Impresa, il *Controparte_2* e proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1963/2025 emesso dal Tribunale di Catania in data 7.07.2025 (R.G. n. 7172/2025), con il quale ad istanza dell'opposta veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 65.568,14, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.

A fondamento dell'opposizione la società opponente deduceva, in via pregiudiziale e preliminare, l'improponibilità della domanda monitoria e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo per violazione della clausola compromissoria contenuta all'art. 27 dello Statuto del *CP_3*, che rimetterebbe alla competenza di un Collegio Arbitrale qualsiasi controversia insorta tra i soci o tra questi e la Società relativa all'interpretazione ed esecuzione dello statuto.

Nel merito, l'opponente contestava l'esistenza del credito, rilevando l'assenza di delibere assembleari che avessero approvato il contributo del 30% sul c.d. "extra-budget" posto a base della pretesa creditoria nonché l'indeterminatezza e l'inesigibilità degli importi richiesti.

Si costituiva in giudizio il *Controparte_4* con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.10.2025, nella quale, pur confermando la natura certa, liquida ed esigibile del proprio credito originariamente azionato, prendeva atto dei rilievi sollevati da controparte in ordine alla sussistenza della clausola compromissoria.

In particolare, la difesa della società opposta dichiarava espressamente di voler aderire all'eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale formulata dall'opponente, riconoscendo l'operatività dell'art. 27 dello Statuto e chiedendo, coerentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la rimessione della controversia dinanzi al Collegio Arbitrale.

Con decreto ex art. 171 bis cpc il GI confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti e assegnava i termini di cui all'art. 171 ter cpc

All'udienza del 14 gennaio 2026 il GI invitava le parti a precisare le conclusioni in ordine alla questione relativa alla competenza del GI e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.

Indi, sulle conclusioni come precisate nel verbale di udienza, la causa veniva rimessa in decisione ex art. 281 sexies cpc.

Tanto premesso, osserva il Collegio che l'adesione all'eccezione di incompetenza così come espressa dal procuratore di parte opposta non ha rilievo, potendosi dare corso al negozio processuale previsto dall'[art. 38 comma II c.p.c.](#) solo nel caso di affermata incompetenza per territorio derogabile.

Infatti, siffatto meccanismo (adesione) assolve, con riferimento ai giudizi promossi dinanzi l'Autorità Giudiziaria statale, la finalità di favorire l'accordo successivo tra le parti in relazione unicamente alla competenza per territorio derogabile. Del resto, così come le parti possono ex ante individuare negozialmente, in deroga ai criteri processual-civilistici e al di fuori dei casi di cui all'[art. 28 c.p.c.](#), il tribunale competente per territorio, del pari possono raggiungere l'accordo di tal fatta ex post, ossia in corso di giudizio.

In tale ultimo caso, il giudice non è tenuto a verificare la sussistenza o meno dei criteri di collegamento codicistici, ma si limita a dare atto dell'intervenuta adesione dell'attore rispetto all'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, tempestivamente costituitosi.

Ebbene, con riferimento all'eccezione di arbitrato, nulla di tutto ciò si potrebbe verificare.

A fronte dell'eccezione di compromesso, infatti, il giudice è sempre tenuto a verificare la fondatezza o meno della stessa, non potendo disinteressarsi di tale profilo in ragione della circostanza per la quale l'attore abbia aderito all'eccezione sollevata dal convenuto.

In tal senso si è espressa la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Arezzo, 18.10.2011) a parere della quale “in caso di eccezione di convenzione di arbitrato sollevata dal convenuto [ex art. 819 ter c.p.c.](#) a cui aderisce l'attore non può applicarsi al caso di specie la disciplina dell'accordo processuale previsto dall'[art. 38, comma 2, c.p.c.](#) posto che tale disposizione si riferisce alla competenza territoriale derogabile. Pertanto, in ordine alle spese processuali, il giudice tenuto conto del comportamento dell'attore [...] lo condanna alla rifusione delle stesse in favore del convenuto”.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che deve negarsi che la norma di cui all'[art. 38, comma II c.p.c.](#), sulla adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio, si estenda al caso in cui sia eccepita la competenza degli arbitri (cfr. [Cass. civ., Sez. VI, 20.07.2022, n. 22764](#)).

Venendo al caso di specie, l'art. 27 dello Statuto della società consortile - cui appartengono sia l'opponente che l'opposta - stabilisce testualmente: *"Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra i soci o tra questi e la Società in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente statuto [...] sarà demandata al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Catania. L'arbitrato si svolgerà a Catania. Gli arbitri regoleranno secondo il loro prudente avviso la procedura dell'arbitrato ed assumeranno la propria determinazione a maggioranza di voti, provvedendo anche per le spese, in via irrituale, secondo equità e senza formalità di procedura, fatto salvo il principio del contraddittorio."*

Orbene, posto che la pretesa della Società consortile riguarda l'oggetto e lo scopo della società (art. 3 Statuto), l'attività del CP_3 e delle consorziate, nonché il diritto ai compensi di queste ultime (art.

4 Statuto), il funzionamento del [CP_3](#) (art. 6 Statuto), l'assemblea dei soci e le relative deliberazioni (artt. Da13 a 17 Statuto), i poteri dell'organo amministrativo (art. 20 Statuto), gli obblighi dei soci verso la società (art. 25 Statuto, esplicitamente richiamato dall'Opponente a pag. 3 del ricorso monitorio),. la controversia che in questa sede ci occupa, dunque, è certamente compromettibile in arbitri.

Alla luce di quanto sopra considerato, in accoglimento dell'eccezione di compromesso va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito, con conseguente revoca del DI opposto.

Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, infatti, l'esistenza di una clausola compromissoria (sia essa per arbitrato rituale o irrituale) non preclude l'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché la fase monitoria gode di una deroga alla competenza arbitrale. Tuttavia, una volta proposta opposizione e sollevata la relativa eccezione di incompetenza o improponibilità da parte del debitore ingiunto, il Giudice dell'opposizione è tenuto a dichiarare la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo e a rimettere le parti dinanzi al foro convenzionale stabilito.

In ordine alle spese di lite, il Tribunale, come detto, non potendo conferire rilievo - ai fini della trasmigrazione del presente giudizio dinanzi agli arbitri - all'intervenuta adesione all'eccezione di incompetenza da parte dell'attore, è tenuto a procedere alla liquidazione delle spese di lite, non potendo trovare applicazione il comma 2 dell'[art. 38 cpc](#), con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, da disporsi con ordinanza e senza pronuncia in punto spese.

Nella fattispecie in esame, infatti, non si tratta di questione di competenza territoriale derogabile del giudice (unico caso considerato dal citato comma dell'[art. 38 cpc](#)), ma di devoluzione della controversia ad un arbitro, soggetto posto al di fuori della giurisdizione ordinaria; pertanto, il Tribunale adito, una volta ritenutosi incompetente, deve provvedere altresì alla liquidazione delle spese.

Sennonché, il contegno processuale di parte opposta, che deve essere valorizzato in senso positivo ai sensi dell'[art. 88 c.p.c.](#), impone al Tribunale di compensare parzialmente, nella misura del 50%, tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Le restanti spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, considerando il valore della domanda e l'attività difensiva concretamente svolta sulla base dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, con la riduzione di cui all'art. 4, comma IX, in quanto la controversia si è chiusa con decisione 'in rito'.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, Sezione specializzata in Materia di Impresa , in composizione collegiale, all'esito della camera di consiglio, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 8848/2025:

- 1) -DICHIARE l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice ordinario e l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Collegio Arbitrale, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto della società *Controparte_4*
- 2) REVOCA, per l'effetto, il D.I. n. 1963/2025 (R.G. n. 7172/2025) emesso dal Tribunale di Catania in data 07/07/2025.
- 3) FISSA il termine di mesi tre per la riassunzione della causa dinanzi al Collegio Arbitrale.
- 4) DICHIARE le spese di lite compensate tra le parti nella misura della metà, condannando il *Controparte_4* al pagamento della restante metà in favore del [...] *Parte_1* che liquida nell'intero in € 786,00 per spese e € 4.580,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.

Così deciso in data 22/1/2026 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di Impresa del TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.

Il Presidente relatore
Dott. Vera Marletta